



Reggio Emilia  
città  
delle persone

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO "CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" A TEMPO INDETERMINATO**

Approvato con delibera di C.C. n. 164 del 3 ottobre 2011

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ammissione all'ingresso a tempo indeterminato nei posti di "Casa-residenza per anziani non autosufficienti" convenzionati con l'A-USL presso le Strutture Residenziali del Distretto di Reggio Emilia a favore della popolazione anziana residente.

## **Art. 2 - Soggetti interessati**

1. Il presente regolamento riguarda i soggetti che, a seguito di valutazione e certificazione di non autosufficienza da parte della competente commissione Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG/UVM) si trovano nella condizione di dover essere ricoverati presso Case-residenza per anziani non autosufficienti, non essendo possibile e compatibile la permanenza presso il proprio domicilio.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono aver compiuto il 65° anno di età o, se di età inferiore, devono rientrare nelle tipologie previste dall'art. 2 della L.R. 5/1994 e successive modifiche e integrazioni ("adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile").

## **Art. 3 - Procedure**

### **3.1. Accesso**

I cittadini interessati segnalano al Servizio Sociale di competenza lo stato di bisogno dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 che verrà valutato dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso nell'ambito della rete dei Servizi sociosanitari integrati previsti dalla L.R. 5/94 e successive modifiche e integrazioni, al fine di definire un programma di assistenza personalizzato.

Nell'ambito dei criteri normati dal presente regolamento nel Distretto vengono costruite tre liste d'attesa afferenti a tre bacini di utenza e alle strutture che su questi bacini insistono (annualmente identificate e aggiornate dalla programmazione di zona):

- Lista 1: residenti nel Comune di Reggio Emilia (strutture identificate nella programmazione di zona 2011: ASP RETE e Casa Don Messori).
- Lista 2: residenti nel territorio dell'Unione Terra di Mezzo (Comuni di Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e Bagnolo in Piano; strutture identificate nella programmazione di zona 2011: Casainsieme, ASP Opus Civium, Villa Anna Rosa).
- Lista 3: residenti nei territori dei Comuni di Quattro Castella, Albinea e Vezzano sul Crostolo (strutture identificate nella programmazione di zona 2011: Pensionato S. Giuseppe e Le Esperidi).

### **3.2. Valutazione**

Qualora dalla valutazione emerga la necessità di inserimento in Casa-residenza a tempo indeterminato dell'anziano, viene attivata la competente commissione Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG/UVM) al fine di certificare la condizione di non autosufficienza e di predisporre l'esito progettuale con il coinvolgimento dell'anziano e/o dei familiari/referenti.

### **3.3. Inserimento in lista di attesa**

A seguito della valutazione effettuata dalla commissione UVG/UVM l'Assistente Sociale Responsabile del Caso compila la griglia di accesso (allegata quale parte integrante al presente regolamento – Allegato 1A) il cui punteggio finale determina la posizione di inserimento in lista di attesa.

### **3.4. Criteri di priorità di inserimento in lista di attesa**

La posizione in lista di attesa è determinata dal punteggio finale della griglia di accesso. Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità alla data della formulazione/sottoscrizione del Programma Assistenziale Individualizzato (PAI) e, in caso di ulteriore parità, al valore del punteggio BINA.

### **3.5. Costruzione della lista di attesa e autorizzazione**

La lista di attesa è aggiornata dagli Uffici incaricati ogni 2 mesi (il primo lunedì del mese) con riferimento alla documentazione della valutazione UVG/UVM (griglia di accesso e valutazione multidimensionale).

In base alla disponibilità dei posti segnalata dalle Strutture residenziali, l'Ufficio delle Attività della non autosufficienza (Servizio Assistenza Anziani) autorizza gli ingressi seguendo l'ordine della lista di attesa.

### **Art. 4 - Emergenze**

1. E' prevista la possibilità di inserire anziani in lista di attesa o di rivalutare anziani già presenti in lista di attesa, nel corso dei 2 mesi di validità della lista stessa, nel caso in cui si presentino situazioni di emergenza con conseguente necessità di inserimento al primo posto.

In tali casi la lista di attesa sarà aggiornata e modificata.

2. Le situazioni di emergenza motivate da relazione dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, avallate dal Coordinatore di Polo/Responsabile di Servizio e autorizzate dal Coordinatore del Servizio Assistenza Anziani sono le seguenti:

- a) grave emergenza in cui improvvisamente viene meno l'assistenza all'anziano solo privo di altre risorse familiari;
- b) anziani soli o con rete familiare gravemente compromessa o altamente conflittuale che improvvisamente vedono un peggioramento delle condizioni di salute con grave perdita dell'autonomia;
- c) complessità sanitaria debitamente certificata da commissione UVG/UVM - che può essere supportata nella valutazione da figura specialistica - di anziani che devono essere ricoverati in una Struttura a tempo indeterminato e la cui gravità sanitaria determina un alto bisogno assistenziale che può essere garantito solo in Strutture convenzionate con specifiche caratteristiche (esempio assistenza infermieristica h 24);
- d) complessità sanitaria debitamente certificata da commissione UVG/UVM - che può essere supportata nella valutazione da figura specialistica - di anziani ricoverati nei posti dedicati alle dimissioni protette, nei posti dedicati ai Nuclei Speciali per le Demenze e nei posti dedicati alla residenzialità temporanea di sollievo per i quali il passaggio diretto nella Struttura a tempo indeterminato garantisce una continuità assistenziale necessaria al fine di evitare trasferimenti in altre Strutture che ne comprometterebbero pesantemente la condizione sanitaria.

3. Le situazioni di emergenza di cui ai punti a) b) valgono, di norma, nei casi in cui la verifica delle condizioni economiche evidenzia una impossibilità a provvedere a qualsiasi altra forma di assistenza alternativa.

4. In presenza di più situazioni d'emergenza già autorizzate nell'arco della stessa settimana, la decisione rispetto all'ordine di priorità rimane in capo ai Coordinatori di Polo/Responsabili di servizio.

### **Art. 5 - Momentanea non ricoverabilità**

1. E' prevista la possibilità di mantenere in lista di attesa anziani "al momento non ricoverabili" solo nei seguenti casi:

- anziani ricoverati in Ospedale per i quali il Medico di Reparto certifica l'ingresso in Casa-residenza sconsigliabile/inopportuno in quel momento;
- anziani con un grave peggioramento sanitario in corso, certificato dal Medico di Medicina Generale, per cui il ricovero in Casa-residenza è sconsigliabile/inopportuno in quel momento;
- anziani con un progetto all'interno della rete dei Servizi per i quali il ricovero in Casa-residenza è sconsigliabile/inopportuno in quel momento.

2. Tale momentanea non ricoverabilità non può durare, di norma, per più di 1 mese, fatto salvo il caso in cui l'anziano sia ricoverato in Nucleo Speciale Demenze o altra Struttura a valenza sanitaria nell'ambito di un progetto che necessita di essere portato a termine.

3. Le situazioni di momentanea non ricoverabilità devono essere autorizzate dal Coordinatore del Servizio Assistenza Anziani sulla base di relazione motivata dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o di adeguata certificazione sanitaria, con avallo del Coordinatore di Polo/Responsabile di Servizio.

#### **Art. 6 - Rinunce**

1. Di norma entro due giorni dalla chiamata della Struttura, l'anziano o il familiare/referente dell'anziano decide se accettare l'ingresso o rinunciare tramite formalizzazione della rinuncia presso la Struttura.

2. La rinuncia comporta l'esclusione dalla lista di attesa.

#### **Art. 7 - Rivalutazione**

1. In casi particolari (es. a fronte di un rilevante cambiamento della situazione sociale, sanitaria o economica) su richiesta dell'anziano e/o del familiare/referente è possibile richiedere una rivalutazione del punteggio di griglia precedentemente attribuito.

2. Di norma tali rivalutazioni non sono effettuate prima che sia decorso un periodo minimo di sei mesi dalla precedente attribuzione.

#### **Art. 8 - Cambi di residenza**

1. Qualora si modifichi la residenza anagrafica del soggetto successivamente all'inserimento in lista, l'anziano o i familiari/referenti sono tenuti a darne comunicazione all'Assistente Sociale Responsabile del Caso.

2. Qualora il trasferimento della residenza anagrafica comporti una residenza fuori dal Distretto l'utente viene cancellato d'ufficio dalle liste d'attesa distrettuali.

3. Qualora, al momento della assegnazione, l'anziano risulti residente fuori Distretto, decadrà dal diritto all'ingresso.

4. Nel caso di modifica di residenza intra-distrettuale, l'anziano o i familiari referenti devono esprimere l'opzione per l'inserimento in una sola delle tre liste distrettuali. L'inadempienza a questa prescrizione comporterà la cancellazione d'ufficio dalle liste d'attesa distrettuali.

#### **Art. 9 - Progetti di coppia**

1. In situazioni di progetti di inserimento in Struttura di coppie di anziani (es. coniugi, fratelli conviventi, ecc.) che necessitano di essere ricoverati nella stessa Struttura e nello stesso momento, può essere prevista - con relazione motivata dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso - la possibilità di accesso contemporaneo di entrambi in base alla posizione in lista più elevata.

#### **Art. 10 - Mobilità**

1. In casi eccezionali, motivati e debitamente documentati, è possibile il trasferimento di un anziano già ricoverato su posto convenzionato di Casa-residenza di una Struttura ad un posto convenzionato di Casa-residenza di un'altra Struttura. In questi casi il trasferimento avviene tramite richiesta del familiare (motivata e documentata) con avallo del Servizio Sociale e conseguente riposizionamento dell'anziano in lista di attesa al primo posto.

#### **Art. 11 - Norma transitoria**

1. Le domande che verranno presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla approvazione del presente Regolamento saranno valutate secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e daranno luogo alla nuova lista d'attesa

2. Tutte le posizioni già presenti e valutate sulla base della normativa precedente, dovranno essere riesaminate applicando la nuova griglia di accesso (Allegato 1A) del presente Regolamento e ricollocate, in base alle risultanze della nuova valutazione, nella lista d'attesa di cui al presente Regolamento.

3. Nella fase intermedia – contenuta nel minor tempo possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione dei servizi sociali territoriali – gli ingressi nei posti disponibili avverranno scorrendo alternativamente le vecchie liste e le nuove liste, effettuando un ingresso ciascuna.

4. Per il solo Comune di Reggio Emilia, che ha una lista d'attesa aggiornata mensilmente e una lista ingressi aggiornata settimanalmente, si andrà ad esaurimento della lista ingressi senza effettuare rivalutazioni. La lista ingressi del Comune di Reggio Emilia non sarà più aggiornata a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla approvazione del presente Regolamento.

**ALLEGATO 1A**

**CASA-RESIDENZA A TEMPO INDETERMINATO**

Delib. C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2011

**GRIGLIA DI ACCESSO - INDICATORI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO FINALE PER LA COSTRUZIONE DELLA LISTA DI ATTESA**

INDICATORE 1 COMPOSIZIONE FAMILIARE (coniuge/figli maggiorenni/genitori) (quantità)		INDICATORE 2 SITUAZIONE FAMILIARE (coniuge/figli/genitori) (qualità)  In assenza delle condizioni sottoelencate non si attribuisce punteggio in questo indicatore.		INDICATORE 3 VALUTAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA (punteggio BINA)		INDICATORE 4 SITUAZIONE ECONOMICA I punteggi delle due colonne sono alternativi e non sommabili			
						COLONNA 4.1		COLONNA 4.2	
						ISEE NUCLEO ANZIANO	TOTALE P.TI ANZIANO	ISEE NUCLEO FIGLI NON CONVIVENTI	TOTALE P.TI ANZIANO con figli non conviv.
Nessun familiare	<b>100</b>			BINA 600 e oltre	<b>70</b>	fino a € 10.000	<b>30</b>	fino a € 10.000 da € 10.001 a € 20.000 da € 20.001 a € 30.000 da € 30.001 a € 34.000	<b>30</b> <b>25</b> <b>15</b> <b>10</b>
1 familiare	<b>50</b>	Unico familiare con problemi di salute certificati da specialisti (*) o unico familiare con parente convivente che, a sua volta, necessita di cura (es: anziano/disabile) certificata con documentazione specialistica che attesta grave patologia o verbale di invalidità (≥ 46%) o L.104/92	<b>45</b>	BINA da 500 a 590	<b>40</b>	da 10.001 a 20.000	<b>25</b>	fino a € 10.000 da € 10.001 a € 20.000 da € 20.001 a € 30.001 da € 30.001 a € 34.000	<b>25</b> <b>20</b> <b>15</b> <b>10</b>
		Unico familiare che si fa carico direttamente della cura dell'anziano a domicilio (con o senza l'aiuto di servizi pubblici e/o privati) solo in presenza di verbale di invalidità dell'anziano con invalidità al 100% + ind. accomp. da almeno 2 anni oppure punteggio BINA pari o superiore a 400 da almeno 2 anni	<b>20</b>	BINA da 400 a 490	<b>30</b>	da 20.001 a 34.000	<b>20</b>	fino a € 10.000 da € 10.001 a € 20.000 da € 20.001 a € 30.001 da € 30.001 a € 34.000	<b>20</b> <b>15</b> <b>10</b> <b>5</b>
2 familiari	<b>40</b>	Entrambi i familiari con problemi di salute certificati da specialisti (*) o entrambi i familiari che a loro volta hanno un parente convivente che a sua volta necessita di cura (es: anziano/disabile) certificata con documentazione specialistica che attesta grave patologia o verbale di invalidità (≥ 46%) o L.104/92	<b>45</b>	BINA da 310 a 390	<b>20</b>	oltre 34.0001 o non presenta	<b>0</b>	oltre 34.001 o non presenta	<b>0</b>

		Uno dei 2 familiari senza problemi di salute certificati da specialisti (*) che si fa carico direttamente della cura dell'anziano a domicilio o di un familiare che necessita di cura (es: anziano/disabile) certificata con documentazione specialistica che attesta grave patologia o verbale di invalidità (≥ 46%) o L.104/92	20	BINA da 230 a 300	10	in attesa di presentazione ISEE	0	in attesa di presentazione ISEE	0
		Entrambi i familiari che si fanno carico direttamente della cura dell'anziano a domicilio (con o senza l'aiuto di servizi pubblici e/o privati) solo in presenza di verbale di invalidità dell'anziano con invalidità al 100% + ind. accomp. da almeno 2 anni oppure punteggio BINA pari o superiore a 400 da almeno 2 anni	10						
3 o + familiari	30	Tutti i familiari con problemi di salute certificati da specialisti (*) o tutti i familiari che a loro volta hanno un parente convivente che a sua volta necessita di cura (es:anziano/disabile) certificata con documentazione specialistica che attesta grave patologia o verbale di invalidità (≥ 46%) o L.104/92	30						
		Solo un familiare senza problemi di salute certificati da specialisti (*) che si fa carico direttamente della cura dell'anziano a domicilio o di un familiare che necessita di cura (es: anziano/disabile) certificata con documentazione specialistica che attesta grave patologia o verbale di invalidità (≥ 46%) o L.104/92	20						
		Tutti i familiari che si fanno carico direttamente della cura dell'anziano a domicilio (con o senza l'aiuto di servizi pubblici e/o privati) solo in presenza di verbale di invalidità con invalidità al 100% + ind. accomp. da almeno 2 anni oppure punteggio BINA pari o superiore a 400 da almeno 2 anni	5						

COGNOME NOME ANZIANO

DATA NASCITA ANZIANO

DATA UVM \_\_\_\_\_

**E' possibile attribuire punti aggiuntivi con relazione sociale motivata nei seguenti casi:**

**+ 5 punti aggiuntivi in caso di gravi conflitti familiari o difficoltà socio relazionali**

**+ 5 punti aggiuntivi nel caso in cui tutti i familiari sono lontani (lontananza significa fuori Comune di residenza con comprovata difficoltà a raggiungere l'abit. dell'anziano)**

**+ 10 punti aggiuntivi se l'anziano ha usufruito di uno o + ricoveri in Nucleo Speciale Demenze negli ultimi 12 mesi dalla data di domanda di formalizzazione del bisogno e/o certificazione di grave disturbo del comportamento**

**+ 20 punti aggiuntivi in caso di anziani in stato di abbandono, in stato di precarietà, a grave rischio di incolumità personale, non in grado di produrre attest. ISEE in casi eccezionali e motivati**

PUNTEGGIO FINALE

(\*) che attestino grave patologia tale da invalidare la capacità assistenziale

AS \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **10/10/2011** e che vi resterà sino al **25/10/2011**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li **10/10/2011**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva , in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **21/10/2011**.

Reggio Emilia, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---